

STATUTO

TITOLO I

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "**A.I.A.F.- Associazione Italiana Anderson-Fabry**" di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede attualmente a Roma, Via Liberiana 17 (presso il CESV). La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio Direttivo.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Art.4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai dei principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale in particolare nel campo socio-sanitario per ciò che concerne sostegno, tutela, salvaguardia dei pazienti affetti dalla Malattia di Anderson-Fabry, e delle persone a qualsivoglia titolo loro connesse.

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di:

1. Diffondere informazioni tra le famiglie ove vi siano persone colpite da Malattia di Anderson-Fabry circa l'eziologia della malattia, i percorsi diagnostici, le strategie terapeutiche, il monitoraggio nel tempo;
2. Promuovere la formazione di "Famiglie di aiuto di zona" che possano garantire contatti più frequenti tra tutte le famiglie ove vi siano persone colpite, con l'intento di mettere fine all'isolamento dei pazienti;
3. Individuare i centri che sappiano fare diagnosi attendibili e rapide;

4. Individuare strutture e istituzioni che aiutino fattivamente a trovare soluzioni per migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei familiari, sia per gli aspetti sanitari che per quelli sociali;
 5. Sensibilizzare i medici ed i pediatri, affinché arrivino il più precocemente possibile all'eventuale sospetto e diagnosi di Malattia di Anderson-Fabry;
 6. Tutelare i diritti dei pazienti malati rari affetti da Malattia di Anderson-Fabry e far riconoscere la loro dignità all'opinione pubblica, sensibilizzando la cittadinanza attraverso: l'utilizzo di opuscoli, giornali, mezzi radio-televisivi terrestri e satellitari, internet e di tutti gli strumenti ritenuti più idonei, per renderla consapevole di questa malattia e dei problemi da essa derivanti;
 7. Promuovere e finanziare la ricerca medico-scientifica, individuando di volta in volta gli enti beneficiari in base alla definizione di progetti già delineati e specifici da realizzare o sostenere le cui finalità siano di chiara utilità sociale, attraverso:
 - erogazioni gratuite in denaro e in natura a favore di enti no profit, pubblici e/o privati, nazionale ed estere (quali Università ed Enti di ricerca nonché Centri e Fondazioni) che si occupano di cura e/o ricerca scientifica nel campo delle patologia di Anderson-Fabry nei vari settori (biochimico – epidemiologico – terapeutico – psico-pedagogico...);
 - erogazione di borse di studio e di ricerca
 8. individuare mezzi utili per il miglioramento dell'assistenza ai malati ed il potenziamento dei presidi diagnostici e terapeutici anche con la donazione di apparecchiature e materiale sanitario specifico;
 9. Assistere e sostenere famiglie dei pazienti nella esperienza della malattia, con particolare riguardo all'assistenza in beni materiali ai pazienti e alle loro famiglie meno abbienti.
 10. Stabilire rapporti di collaborazione con associazioni mediche, tecniche-scientifiche, con operatori ed esperti nel campo della Malattia di Anderson-Fabry e promuovere incontri, convegni seminari e simili fra familiari di pazienti, medici, operatori sociali, operatori scolastici;
 11. Stabilire rapporti con altre associazioni di pazienti, organizzazioni di volontari, che abbiano lo scopo di partecipare e aiutare in campo sociale e sanitario;
 12. Editare e divulgare un bollettino di informazioni, fornendo le ultime novità in fatto di ricerca (ricavate anche da bollettini stranieri di associazioni analoghe che si occupano della Malattia di Anderson-Fabry) e contribuire allo scambio di esperienze e di consigli utili per affrontare e alleviare le sofferenze delle malattie e i dolorosi impegni dei familiari.
- 3.** L'Associazione potrà svolgere, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste per le organizzazioni di volontariato, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.
- 4.** L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali. Nel perseguimento delle finalità indicate, l'Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre associazioni e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

TITOLO III

Art. 5 Associati

- 1.** All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche maggiorenni che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mosse da spirito di solidarietà.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.
4. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata .
5. Non è ammesso per associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, anche in via telematica, previo pagamento per l'anno in corso del contributo associativo.
3. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
4. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
5. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
6. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 anni consecutivi. Prima di procedere all'esclusione devono essere comunicati per iscritto all'associato gli importi relativi alle quote non corrisposte consentendo facoltà di pagamento da esercitare entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di

esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

TITOLO IV

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Scientifico

2. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare gli enti beneficiari in base alla definizione di progetti già delineati e specifici da realizzare o sostenere le cui finalità siano di chiara utilità sociale;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero,
- e) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- f) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre
- g) ratificare la nomina dei componenti del Comitato Scientifico
- h) deliberare l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della data della riunione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i soci.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

6. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal segretario.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di dodici membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e fino a due Vice Presidenti e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente e fino a due Vice Presidenti;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- d) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- e) determinare l'ammontare della quota associativa annuale
- f) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- h) indire adunanze, convegni, ecc.;
- i) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- j) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- k) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- l) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta (ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 266/91);
- m) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3.
- n) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 14 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno tre dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario

sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Non è prevista, e quindi nulla, la rappresentazione dei Consiglieri tramite delega. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

5. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche con modalità telematiche (es audioconferenza o videoconferenza) alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno; la durata della carica di Presidente coincide con quella del Consiglio Direttivo. Dopo la scadenza, la carica è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Al Presidente in particolare compete:

a) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

b) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; ogni disposizione bancaria dovrà essere concordata dal Presidente e dal Tesoriere.

c) compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie ; ogni spesa dovrà essere preventivamente deliberata dal Consiglio Direttivo; in caso di urgenza il Presidente dovrà acquisire il consenso della maggioranza dei membri del Consiglio tramite messaggio di posta elettronica.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. Anche in caso di dimissioni del Tesoriere, o del Presidente, la carica di Presidente e quella di Tesoriere non possono essere in capo al medesimo soggetto.

7. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

8. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) la redazione dei libri verbali l'avete già inserito sopra nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

a) tenere ed aggiornare i libri contabili;

b) predisporre il bilancio dell'Associazione

c) rilasciare ricevute per le somme che verranno rimesse sul conto corrente della Associazione

d) amministrare fondi della Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 17 Il Comitato Scientifico

1. Con delibera del Consiglio Direttivo, da ratificarsi alla prima riunione dell'assemblea, può essere costituito un Comitato Scientifico, di cui possono fare parte specialisti, che abbiano acquisito particolari conoscenze nel campo della malattia di Anderson-Fabry e che intendano mettere le loro competenze - gratuitamente o dietro semplice rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate - a disposizione degli associati per le finalità perseguite dall'associazione.

2. È compito del Comitato Scientifico il continuo aggiornamento sullo stato dell'arte della malattia di Anderson-Fabry, ed informare periodicamente il Consiglio Direttivo ed il Presidente delle nuove frontiere degli studi.

3. Il Comitato Scientifico è presieduto da un Coordinatore, il quale potrà, a sua volta costituire sottogruppi di lavoro e nominare i responsabili degli stessi

4. Le modalità di funzionamento del Comitato scientifico verranno stabilite con separato regolamento.

Art. 18 Medici consulenti

I Medici Consulenti sono quei professionisti del campo sanitario, individuati dal Consiglio Direttivo, i quali ricoprono funzione di consulenti, a titolo prevalentemente gratuito, sulle materie di loro specializzazione, al fine di garantire flessibilità e completezza di informazione, anche riguardo alle terapie innovative, considerata la mutevolezza del panorama scientifico-sanitario. Essi rimangono in carica un anno, e possono essere rinnovati nella loro carica un numero indefinito di volte.

TITOLO V

Art. 19 Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi dei privati;

c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) rimborsi derivanti da convenzioni;

f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

g) donazioni e lasciti testamentari.

Art. 20 Esercizio finanziario

- 1.** L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2.** Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale.
- 3.** Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

TITOLO VI

Art. 21 Scioglimento

- 1.** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
- 2.** L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
- 3.** In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 legge 266/91.

TITOLO VII

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.